Allegato "A" al verbale dell'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 14.06.2022

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA DELL' ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE E DEI DIFENSORI D'UFFICO NEI PROCEDIMENTI MINORILI

(*approvato nell'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 14.06.2022*)

Art. 1 - ELENCHI DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE E DEI DIFENSORI D'UFFICIO

E' istituito l'elenco dell'elenco dei Curatori Speciali dei minori e dei Difensori d'Ufficio nei procedimenti minorili, da trasmettersi dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna ed al Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione negli elenchi dei Curatori Speciali e Difensori d'Ufficio dei minori è riservata agli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

c) assenza di condanne penali;

d) aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;

e) iscrizione all'elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;

f) esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile comprovata dallo svolgimento di almeno 5 incarichi professionali nei procedimenti minorili del quinquennio precedente **e/o** attestazione di frequenza di un corso di formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, dal Consiglio Nazionale Forense o da Associazione forense compresa nell'elenco di cui al Regolamento CNF n. 4/2014 della durata di almeno 12 ore in diritto minorile, civile, penale e formazione psico-pedagogica **e/o** aver conseguito la specializzazione a norma del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nel settore "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei

minorenni";

g) limitatamente all'elenco dei Difensori d'Ufficio nei procedimenti minorili, la previa iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio (per gli adulti).

Art. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione agli elenchi o ad uno di essi, redatta mediante la compilazione del modulo allegato e depositata nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine o alla stessa trasmessa a mezzo pec all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiravenna.eu, deve contenere:

- la richiesta di iscrizione con l'indicazione dell'elenco a cui si chiede di essere iscritti;
- anagrafica completa del richiedente, con indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo di posta certificata:
- autocertificazione attestante lo svolgimento di almeno 5 (cinque) incarichi professionali in procedimenti che coinvolgono un minorenne svolti nei 5 (cinque) anni precedenti, anche se non esauriti (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento) **e/o** attestato di avvenuta frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 12 ore in diritto minorile, civile, penale e formazione psico-pedagogica di cui al precedente art. 2, lett. f) **e/o** documentazione attestante la specializzazione a norma del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nel settore "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni";

Art. 4 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco dei Curatori Speciale e Difensori d'Ufficio l'Avvocato deve:

a) dimostrare di avere conseguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno 10 (dieci) crediti formativi obbligatori nella materia del diritto di famiglia e/o minorile oppure dimostrare di aver svolto nell'anno precedente incarico di assistenza in almeno 2 (due) nuovi procedimenti che coinvolgono un soggetto minorenne, anche se non definiti;

b) fornire, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, autocertificazione che attesti la sussistenza e la permanenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c);

c) essere in regola con gli adempimenti previsti dalla formazione obbligatoria continua.

L'Avvocato che non ottempera a quanto sopra è cancellato dall'Elenco dei Curatori Speciali e dei Difensori d'Ufficio.

Nel caso di inadempimento agli obblighi di cui ai punti a) e c) l'iscrizione può essere nuovamente richiesta qualora l'Avvocato provveda ai citati adempimenti/obblighi nell'anno solare successivo.

Il Consiglio dell'Ordine può disporre la cancellazione di un iscritto dall'Elenco in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2 e nel caso di grave violazione degli obblighi professionali e/o deontologici.

In ogni caso la cancellazione è disposta previa audizione dell'interessato.

Art. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine decide sulle richieste di iscrizione agli elenchi tenendo conto dei requisiti previsti all'art. 2 e provvede a quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 4 e 5.

La tenuta degli elenchi spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine o a Consigliere/i dallo stesso delegato/i.

Gli elenchi sono trasmessi annualmente agli Uffici Giudiziari. Gli eventuali aggiornamenti in dipendenza di quanto previsto dall'art. 4 sono comunicati con immediatezza.

In occasione della prima formazione degli elenchi gli stessi sono trasmessi entro il 20.07.2022.